



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/10/2009

=====

ADDI' 02/10/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 RCMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - COPPOTELLI - MANCINI - SCALIA - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 764

Oggetto:

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni.



764 - 2 OTT. 2009 PR

OGGETTO: Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 24 marzo 1997, n. 613, con il quale è stato istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale dlla Regione Lazio del 20 agosto 1997, n. 23 e ne affida la gestione all'Amministrazione Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende su una superficie di 43 ettari ed insiste sul territorio dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, in provincia di Roma;

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di Gestione deve adottare il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1 con il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6 con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di Gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio, che lo approva con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;




VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma del 13 febbraio 2001, n.112, con la quale è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 aprile 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

IL VICE PRESIDENTE

Esterino Montino

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" (All. A) e relativa cartografia (All. B), ai sensi dell'art. 27, comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.;

ATTESO che la presente Deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del "Regolamento del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia", (All. A) e relativa cartografia (All. B), ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 24 marzo 1997, n. 613, con il quale viene istituito il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 agosto 1997, n. 23, e ne affida la gestione all'Amministrazione Provinciale di Roma;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" si estende su una superficie di 43 ettari ed insiste sul territorio dei Comuni di Cerveteri e di Ladispoli, in provincia di Roma;

VISTO, in particolare, l'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che stabilisce che l'Ente di Gestione deve adottare il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale;

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1, con il quale viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate e che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6, con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di Gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio che lo approva con Deliberazione del

IL VICE PRESIDENTE  
*Esterio Montino*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma del 13 febbraio 2001, n.112, con la quale è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia";

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 aprile 2008, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale ha espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" (All. A) e relativa cartografia (All. B), ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.;

**DELIBERA**

Le premesse sono parti integranti del presente atto;


1. di approvare il Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., adottato dall'Amministrazione Provinciale di Roma con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 13 febbraio 2001, n. 112, che forma parte integrante della presente Deliberazione, con le modifiche ed integrazioni apportate dall'istruttoria della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale, composto dai seguenti elaborati:

Allegato A - Regolamento;

Allegato B - Cartografia del perimetro del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia", con l'individuazione delle aree a specifica valenza naturalistica (scala 1:10.000).

Il presente provvedimento ed il Regolamento con i relativi elaborati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

**IL VICE PRESIDENTE**  
*Esterino Montino*



**Il Presidente della Regione Lazio**  
*Pietro Marrazzo*

REG. LAZIO  
151  
1557



MONUMENTO NATURALE  
"PALUDE DI TORRE FLAVIA"

REGOLAMENTO



**IL DIRETTORE REGIONALE**  
*(Arch. Giovanna Bargagna)*

~~Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo~~

**IL VICE PRESIDENTE**  
*Esterino Montino*



## **INDICE**

### **Titolo I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Estensione, delimitazione e zonizzazione del territorio
- Art. 3 Titolari della gestione del Monumento Naturale.
- Art. 4 Vincoli territoriali

### **Titolo II - NORME PER LA FRUIZIONE**

- Art. 5 Norme generali di tutela
- Art. 6 Tutela della flora
- Art. 7 Tutela della fauna
- Art. 8 Tutela delle acque e del suolo
- Art. 9 Attività consentite
- Art. 10 Attività scientifica e didattica
- Art. 11 Vigilanza
- Art. 12 Sanzioni

~~Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo~~

~~IL VICE PRESIDENTE  
Esterino Montino~~



## **Titolo I - FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell' art. 27 della Legge Regionale n. 29 del 6/10/1997 e predisposto in attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni individuate dal Decreto istitutivo del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24/3/1997, disciplina le attività, l'uso del territorio e la fruizione dell'ambiente naturale all'interno del perimetro del Monumento naturale "Palude di Torre Flavia".

### **Art. 2 - Estensione, delimitazione e zonizzazione del territorio**

Il Monumento naturale "Palude di Torre Flavia", si estende nei territori dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli in Provincia di Roma (coordinate geografiche: 41°58'N; 12°03'E), per una superficie di 43 ha, sulle particelle catastali n. 11, 12, 27 (parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47 foglio 61 del Comune di Cerveteri e n. 2, 7 (parte), 8 (parte), 9, 57, 707 (parte), 708 (parte), 709 (parte) foglio 68 del Comune di Ladispoli.

L'area del Monumento Naturale, come riportato nella cartografia allegata, è stata suddivisa, a secondo delle presenze rilevate, in aree di particolare interesse floristico-vegetazionale, faunistico, e in area soggetta ad interventi di riqualificazione .

area 1, di particolare interesse floristico-vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 35 (parte), 709 (parte) foglio 68 Ladispoli;

area 2, di particolare interesse faunistico: particelle 2 (parte), 9 (parte), 35 (parte), 57, 708 (parte), foglio 68 Ladispoli;

area 3, soggetta ad interventi di riqualificazione: 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47, foglio 61 Cerveteri.

Il Monumento naturale "Palude di Torre Flavia", è compreso all'interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale Z.P.S. "Torre Flavia", individuata con Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000, codice IT 60030020 ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CE, zona umida di interesse per la presenza di avifauna migratoria e di erpetofauna acquatica con discreta ricchezza di specie.

Nella Z.P.S. "Torre Flavia" che si estende per 48,5 ha, vengono indicati, come habitat di Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Allegato I "Pascoli inondatai mediterranei" (*Juncetalia maritimi*; Cod. 1410), corrispondenti a comunità mediterranee di piante erbacee eliofile e psammofile. Viene, inoltre, indicata la presenza delle seguenti specie di uccelli di Direttiva

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



79/409/CEE "Uccelli": Pernice di mare (*Glareola pratincola*; cod. A135), Beccapesci (*Sterna sandvicensis*; A191), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*; A024), Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*; A060), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*; A131), Avocetta (*Recurvirostra avocetta*; A132). Nella stessa Scheda vengono segnalate, tra gli uccelli, il Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), come specie "di rilievo" e alcune specie di anfibi (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla italica*, ora *H. intermedia*) e rettili (*Emys orbicularis*). Il coincidente perimetro dell'area protetta e della Z.P.S., delimitati nella cartografia allegata, costituiscono parte integrante del Regolamento.

### **Art. 3 - Titolari della gestione del Monumento Naturale**

La gestione del Monumento Naturale è affidata alla Provincia di Roma, ai sensi della legge Regionale n. 29 del 6/10/1997, art. 29 "Criteri e modalità per la gestione delle Aree Naturale protette di interesse provinciale" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 1997 n. 613.

Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 376 del 24 settembre 1998 e s.m. e i. vengono dettate le modalità con le quali l'Amministrazione Provinciale provvede all'esecuzione della titolarità, tramite gestione diretta o mediante Convenzioni con Enti pubblici e/o Associazioni. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'Art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro in materia di aree naturali protette" e s.m.i. .

### **Art. 4 -Vincoli territoriali**

La Torre Flavia è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;


Tutta l'area protetta dalla linea di battigia a 300 metri verso l'interno è dichiarata area di notevole interesse pubblico (D.M. 21/9/1984, di integrazione alla L. 1497/1939).

La Legge Regionale n. 30 del 2/7/1974 prevede che non possano essere eseguite costruzioni ed opere di qualsiasi natura nei territori compresi tra la linea di battigia e 300 metri all'interno.

In quanto Zona di Protezione Speciale l'area è sottoposta alla Direttiva 79/409/CEE a tutela e salvaguardia delle specie di uccelli selvatici di interesse comunitario, (Leggi di recepimento: n.157/92 e ss.mm.ii. , D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm.ii. , Delibera di Giunta Regionale 4 agosto 2006 n. 533, "Misure di conservazione transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle ZPS" e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007: Criteri Minimi Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Esterino Monino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) (GU n. 258 del 6-11-2007).

Il Monumento naturale è inoltre sottoposto alle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”, con il quale viene abrogato il Testo Unico D. Lgs del 29 ottobre 1998 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali a norma dell’Art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352”, D.Lgs 26 marzo 2008 n.63 “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n.42 in relazione al paesaggio”;

- D. Lgs 3 aprile 2006, n° 152, norme in materia ambientale, Art. 111 “Disciplina delle acque nelle aree protette”;

- Legge Regionale n. 87 del 7 dicembre 1990 e s.m.i. “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”, Art. 40 “diritti esclusivi di pesca”.

Tutti gli interventi ricadenti nel perimetro dell’area ZPS, sono sottoposti a valutazione d’incidenza ai sensi della D.G.R. 363/2008, fatte salve le disposizioni indicate nella D.G.R. 534/2006. Sono soggetti alle misure di conservazione come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e nello specifico a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 (zone umide) e 9 (ambienti fluviali).

Le zone e l’area di interesse archeologico, sono sottoposte alle disposizioni dettate dal D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.,e ogni intervento previsto su dette aree dovrà essere effettuato previo accordo con la soprintendenza territorialmente competente. Per queste zone dovranno essere recepite le indicazioni, direttive ed indirizzi espressi dalla competente Soprintendenza, nonché le disposizioni per la sorveglianza dei lavori.

## **Titolo II - NORME PER LA FRUIZIONE**

### **Art. 5 - Norme generali di tutela**

I piani di gestione della ZPS coincidente col territorio del Monumento Naturale, la specifica disciplina e le misure regolamentari relative a tale area e s.m. e i. sono recepite interamente dal presente Regolamento.

All’interno del Monumento naturale è vietata:

1. la cattura, l’uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali; nonché l’introduzione di specie estranee vegetali o animali alloctone.

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



2. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale anche se in legno ad eccezione di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio storico archeologico, di ricostruzione e valorizzazione dell'antico centro industriale, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente, nonché le esecuzioni di eventuali indagini archeologiche previa autorizzazione delle istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area;

Sono fatti salvi dal divieto i manufatti ad uso esclusivo delle attività di conservazione ed educazione ambientale, purché realizzati in legno, nel rispetto delle norme vigenti, per una volumetria complessiva non superiore a 300 mc., approvati dall'Ente gestore e dell'Ente territorialmente competente a fini urbanistici;

La realizzazione di recinzioni, muretti a secco, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale. Queste ultime vengono realizzate esclusivamente in legno;

3. la rimozione, lo spostamento, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi, reperti archeologici, paleontologici e geologici;

4. l'apertura di cave o miniere;

5. l'installazione di serre non autorizzate dall'Ente Gestore;

6. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea di cui all'art. 6 del presente regolamento; ad eccezione: di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per il ripristino ambientale dell'area; di quanto necessario per lo svolgimento delle attività di manutenzione del sistema dei canali e delle lavorazioni necessarie al mantenimento dell'attività di piscicoltura prevista dal decreto istitutivo, ai sensi della normativa vigente in materia di diritti esclusivi di pesca;


7. l'apertura di nuove strade o piste carrabili nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico, di ripristino ambientale, per l'accesso dei visitatori e per la gestione dell'area o quelli necessari alla conduzione di attività di piscicoltura che dovranno essere autorizzati dall'Ente Gestore;

8. l'apertura di discariche ed i movimenti terra, qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale e al ripristino delle aree umide, anche ai fini produttivi, purché riconosciuti tecnicamente validi con provvedimento dell'Ente gestore;

9. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



10. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi ;
11. l'uso di fuochi all'aperto, se non specificatamente autorizzati dall'Ente gestore;
12. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;
13. il sorvolo a bassa quota nonché il decollo e l'atterraggio di velivolo ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani, paracadute per il parapendio) elicotteri, e mezzi aeromobili in genere per tutto il periodo dell'anno; tale divieto è esteso all'interno della fascia di 150 mt. dai confini dell'area protetta. E' fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica previa autorizzazione dell'Ente gestore;
14. l'installazione di attendamenti e campeggi ;
15. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
16. il pascolo, allevamenti zootecnici e di animali domestici;
17. la messa a coltura di nuovi terreni;
18. l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura e la bruciatura della vegetazione naturale; eventuali interventi volti alla gestione dei bacini utilizzati per la piscicoltura, che possano prevedere un uso limitato e controllato del fuoco, vengono effettuati, previa autorizzazione in deroga dell'Ente gestore, sotto il controllo della competente autorità forestale e/o dell'Ente gestore e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per le nidificazioni o per il ciclo vitale di specie floristiche di interesse ecologico e/o conservazionistico;
19. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere esclusi quelli di segnalazione del Monumento naturale;
20. le attività di commercio, e le attività pubblicitarie, compresa la realizzazione di riprese foto-cinematografiche per scopi pubblicitari. Sono fatte salve le riprese foto-cinematografiche finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Monumento naturale predisposte dall'Ente gestore o dai Comuni nei quali il Monumento è compreso.
21. allontanarsi dagli itinerari predisposti e segnalati dall'Ente gestore.

L'Ente gestore sarà tenuto a regolamentare l'accesso ad alcuni settori dell'area naturale protetta, e/o in alcuni periodi, per motivi legati alla tutela e conservazione di specie animali e vegetali. Saranno possibili eventuali deroghe al presente articolo per realizzare gli interventi previsti per la gestione del territorio avendo come riferimento l'allegata cartografia (Allegato 1), nella quale vengono individuate aree a diverso grado di protezione.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, promosse dall'Ente di Gestione, necessarie all'attivazione del centro visite del Monumento Naturale, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di trasporto e distribuzione dell'energia (elettrica e gas) e dell'acqua ad uso

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**

civile ed irriguo per la sola attività di piscicoltura biologica regolarmente autorizzata, deve avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali utilizzati nella tradizione locale per la parte in vista, al fine di attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico.

#### **Art. 6- Tutela della flora**

All'interno del Monumento naturale è vietata:

- a) la raccolta e/o l'asportazione di qualsiasi specie vegetale con particolare riguardo all'area interessata dal giuncheto e salicornieto residuali area 1, di particolare interesse floristico-vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 709 (parte) foglio 68 Ladispoli. L'ente gestore, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato, a tal fine, è obbligato a richiedere l'autorizzazione ad eseguire studi e/o ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'ente gestore;
- b) l'introduzione nel territorio del Monumento Naturale di qualsiasi specie vegetale; l'Ente gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica.
- c) tagliare, decespugliare o danneggiare con qualsiasi mezzo le specie vegetali, fatti salvi gli eventuali interventi di taglio e decespugliamento, programmati dall'Ente gestore. Potrà essere consentito nel periodo compreso tra il 1 agosto ed il 1 marzo, dietro richiesta di autorizzazione da parte dell'ente gestore, il taglio della vegetazione per il mantenimento dell'attività di piscicoltura, così come regolamentata dall'art.9 del presente Regolamento, limitatamente alle aree indicate come "area 2" di particolare interesse faunistico (particelle 2 parte, 9 parte, 35 parte, 57, 708 parte, foglio 68 Ladispoli) dell'allegata cartografia.

#### **Art. 7 - Tutela della fauna**

All'interno del Monumento naturale è vietata:

- a) la caccia, praticata con qualsiasi mezzo, l'introduzione e l'uso di armi, di tagliole, lacci e bocconi avvelenati;

**IL VICE PRESIDENTE**  
**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



b) l'uccellazione, la raccolta e/o la distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione e tane, la raccolta di reperti faunistici di qualsiasi tipo, con particolare riguardo alla "area 2" in cartografia. L'Ente gestore, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta di reperti faunistici e di cattura di esemplari, anche ai fini di inanellamento, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato, a tal fine, a richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale fotocinematografico ed editoriale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'ente gestore;

c) l'introduzione di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quella funzionale alle attività di piscicoltura così come regolamentata all'art. 9 del presente Regolamento. L'Ente gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica, autorizzata dalle competenti autorità.

#### **Art. 8 - Tutela delle acque e del suolo**

Il reticolo idrografico interno all'area della palude di Torre Flavia è parte di un sistema idrografico più ampio in connessione idraulica con l'intero bacino idrografico dal quale si origina e con l'area marina prospiciente la costa fino alle Secche di Torre Flavia che rappresentano il confine fisico di separazione dal mare aperto. Tale sistema, delineato per la parte terrestre, nell'unità paesaggistica tutelata dal D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii., deve essere individuato e protetto con azioni di tutela emesse dall'Amministrazione Provinciale, che comprendano anche le aree esterne ai confini del Monumento Naturale, funzionali al mantenimento dell'ecosistema stesso.

La gestione del Monumento naturale deve assicurare il necessario apporto idrico individuando il livello idrico necessario al mantenimento, nonché le fonti ed i canali di approvvigionamento idrico fra i canali esistenti.

In caso di necessità, l'ente gestore dovrà provvedere alla individuazione e predisposizione, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, delle fonti di approvvigionamento artificiali funzionali al mantenimento dell'habitat esistente anche esterne al perimetro del Monumento Naturale e comunque nell'ambito dei canali di drenaggio ricompresi nel territorio retrostante.

**IL VICE PRESIDENTE**

**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**

Per quanto disposto dalla DGR n. 222 del 25/02/2005 è fatto obbligo a carico del concessionario, del monitoraggio delle acque e della trasmissione dei dati all'Ufficio ed Idrografico e Mareografico Regionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'area stessa.

La Regione Lazio definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa dei fossi al fine di garantire le suddette fonti di approvvigionamento, anche con integrazioni al Piano regionale di Tutela delle Acque.

#### **Art. 9 - Attività consentite**

All'interno dell'area del Monumento Naturale sono consentiti:

1. gli interventi specifici di tutela dell'ecosistema dunale a vegetazione psammofila e alofila.
2. le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone, le attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, l'eventuale utilizzazione della zona umida ai fini della tutela idrogeologica e del risanamento igienico-sanitario, purché autorizzati dall'Ente gestore, e nell'ambito del presente regolamento;
3. le riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale;
4. le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattico o documentaristico, previa autorizzazione dell'Ente gestore e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'Ente gestore a titolo gratuito. Detto materiale andrà a costituire l'archivio del Monumento naturale. L'Ente gestore ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.


All'interno dell'area del Monumento Naturale indicata come "area 2" di particolare interesse faunistico (particelle 2 parte, 9 parte, 35 parte, 57, 708 parte, foglio 68 Ladispoli), dell'allegata cartografia sono consentite:

1. l'attività di piscicoltura, secondo tecniche tradizionali. Annualmente, entro il 15 marzo di ogni anno, il conduttore delle attività di piscicoltura, regolarmente autorizzato dagli Enti preposti, dovrà presentare all'Ente gestore un programma con tempi e modalità di esercizio che comprenda anche gli interventi di manutenzione dei canali, quali il taglio, l'apertura delle chiuse, il dragaggio e quelli di controllo della vegetazione (sfalcio, ranghinatura). L'Ente gestore può richiedere modifiche o integrazioni ai fini dell'approvazione del programma. La mancata presentazione del programma comporta la revoca del diritto ad esercitare l'attività nell'anno in corso. Le iniziative di valorizzazione dell'area che l'Ente

**IL VICE PRESIDENTE**

**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**



gestore intendesse promuovere dovranno tener conto delle esigenze di funzionalità legate alla attività di piscicoltura.

L'attività di piscicoltura che si svolge nel Monumento naturale è una forma di allevamento estensivo si basa sul fenomeno naturale della risalita del novellame di specie ittiche che si riproducono in mare e che, appunto, risalgono i corsi d'acqua per alimentarsi. Nell'area il novellame viene artificialmente immesso durante il periodo autunnale. Il ciclo produttivo si svolge in tre fasi: (1) la semina in valle del novellame; (2) la fase di accrescimento del pesce; (3) la raccolta del pesce dopo le stagioni di accrescimento;

2. l'attività di carattere turistico ricettivo all'interno delle aree private legittimamente autorizzate prima dell'istituzione del Monumento naturale. Devono essere realizzati interventi di rinaturalizzazione da concordare con l'Ente gestore al fine di rimuovere materiali non compatibili e ripristinare la copertura vegetale. Nella confinante "area 1", ove necessari alle attività già esistenti, potranno essere previsti percorsi pedonali, utili a raggiungere l'arenile, realizzati in legno di provenienza certificata, su progetto da concordarsi con l'Ente gestore.

#### **Art. 10 - Attività scientifica e didattica**

L'ente gestore si impegna a promuovere e organizzare all'interno del Monumento naturale eventuali attività di ricerca indirizzata in modo particolare a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali, le relazioni ecologiche e i disturbi naturali o antropogenici che caratterizzano l'area ed a promuovere le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni monumentali e del territorio circostante.

La Provincia di Roma integra le attività di ricerca di cui al comma precedente estendendole all'entroterra ed alle Secche di Torre Flavia.

L'ente gestore si impegna a promuovere e organizzare studi e monitoraggi atti a valutare la qualità dei suoli ed il loro stato di salute anche con abbinamento ai parametri chimico-fisici, dei bioindicatori vegetali ed animali.

#### **Art. 11 - Vigilanza**

Le Guardie Provinciali dipendenti della Amministrazione Provinciale di Roma sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento e le leggi di tutela ambientale.

**IL VICE PRESIDENTE**

**Esterino Montino**

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Pietro Marrazzo**





0

ALLEGATO "B"




# REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e  
Cooperazione tra i Popoli




ALLEG. alla DELIB. N. **764** *10*  
DEL **2 OTT. 2009**

## MONUMENTO NATURALE PALUDE DI TORRE FLAVIA



IL DIRETTORE REGIONALE  
*(Arch. Giovanna Bargagna)*

### Legenda

-  Perimetro del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia
-  Area 1
-  Area 2
-  Area 3

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

IL VICE PRESIDENTE  
*Esterino Morfino*

scala 1: 3.000  
C.T.R. (5.000) - 373012 / 373013


MARINA DI CERVETERI

TENUTA

STALLONARA

CAMPING

TORRE FLAVIA (ROVINE)



M



# Consiglio Provinciale di Roma

(Estratto del Verbale delle deliberazioni della seduta pubblica del 13 febbraio 2001)

L'anno 2001, il giorno di martedì 13 del mese di febbraio nella sede dell'Amministrazione Provinciale, in seduta pubblica, si è riunito alle ore 10,05 il Consiglio Provinciale convocato alle ore 10.00.

Sono presenti i seguenti Consiglieri:


Astorre	Bruno	Assente	Magrelli	Franco	
Balloni	Alvaro		Marconi	Fabrizio	Assente
Benvenuti	Piergiorgio		Maturani	Giuseppina	
Biolghini	Tiziana		Mazza	Adriano	
Borri	Roberto		Meloni	Giorgia	Assente
Buffo	Giulio		Micoli	Giuseppe	Assente
Bugli	Massimo	Assente	Milana	Guido	Assente
Cacciotti	Mario		Moffa	Silvano	Assente
Calzotetti	Edoardo	Assente	Nardini	Alessio	
Catarci	Leonardo	Assente	Paiella	Luciano	Assente
Cervellini	Massimo		Pascucci	Alberto	
Ciardi	Giuseppe		Passuello	Graziella	
D'Addio	Luigi Antonio		Petrella	Bruno	Assente
Davenia	Massimo		Pica Villa	Mauro	
De Sio	Alessio	Assente	Ricci	Achille	Assente
Di Cosimo	Marco	Assente	Romano	Elio	Assente
Fabbri	Maurizio Roberto	Assente	Ruggia	Antonio	Assente
Fratta	Vincenzo		Sala	Giuliano	Assente
Lamorte	Donato		Saltamartini	Barbara	
Lo Fazio	Aurelio		Santi	Massimiliano	Assente
Lollobrigida	Francesco		Tamborra	Giorgio	
Lucci	Luciano		Toti	Luciano	Assente
Lucherini	Carlo	Assente	Tuscano	Bruno	Assente

Presiede Il Presidente del Consiglio Provinciale Alberto Pascucci ed assiste il Segretario Generale Dott. Antonino Amato.

## DELIBERAZIONE N. 112

OGGETTO: Approvazione, ai sensi della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, del Regolamento di gestione dell'Area Naturale Protetta Monumento Naturale della "Palude di Torre Flavia", istituita con D.P.G.R. 24 marzo 1997, n. 613.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



## OMISSIS

Interviene sulla proposta di deliberazione il Consigliere Pica Villa.



Oggetto: Approvazione, ai sensi della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, del Regolamento di gestione dell'Area Naturale Protetta Monumento Naturale della "Palude di Torre Flavia", istituita con D.P.G.R. 24 marzo 1997, n. 613.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**premesse** che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 1997, n. 613, è stato istituito il Monumento Naturale della " Palude di Torre Flavia ", sito all'interno dei comuni di Cerveteri e Ladispoli facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali;

**che** tale Decreto individua la Provincia di Roma quale Ente gestore del Monumento naturale incaricandola, pertanto, a redigere un apposito Regolamento per la gestione dell'area protetta, che disciplini l'esercizio delle attività consentite, tenendo conto dei divieti e degli indirizzi sull'uso dell'Area, indicati nel Decreto stesso;

**visto** l'articolo 27 della Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29, che, nel dettare norme in materia di Aree Naturali Protette regionali, individua gli aspetti da trattare per la redazione del Regolamento e le procedure e le relative tempistiche necessarie sino all'entrata in vigore dello stesso;

**preso atto** del testo del Regolamento, così come redatto dal Servizio "Pianificazione ambientale, sviluppo parchi e riserve naturali del Dipartimento II" comprensivo delle modifiche ed integrazioni, proposte dai Comuni di Cerveteri e Ladispoli nella riunione della Consulta dei Sindaci, istituita con Del. C.P. 376/98, tenutasi in data 28.11.2000;

**considerato** che occorre procedere con sollecitudine all'adozione del Regolamento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.29/97 suindicata, anche al fine di fornire il quadro di riferimento necessario per una corretta e funzionale gestione del Monumento Naturale;

**visto** che il Dirigente, Dr. Carlo Angeletti, responsabile del Servizio 5 Dipartimento II "Pianificazione ambientale, sviluppo parchi e riserve naturali", ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

**visto** che il direttore del Dipartimento II Dott. Antonio Collareta ex art. 11 comma 2 lett. 1) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ha espresso parere favorevole di conformità agli indirizzi dipartimentali;

**visto** che il Dirigente, Rag. Aulo Vecchiarelli, responsabile del Dipartimento III, ai sensi degli art. 49, c. 1 e art. 151, c.4 T.U. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

**preso atto** che il Segretario Generale, Dott. Antonino Amato, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n.267/2000 e della direttiva della Giunta provinciale del 28.05.1997, nulla osserva;

### **DELIBERA**

1. di adottare, ai sensi dell'art.27 della L.R. n. 29/97, il Regolamento per la gestione del Monumento naturale "Palude di Torre Flavia", riportato come allegato alla presente Deliberazione;
2. di trasmettere il provvedimento di approvazione ed il Regolamento alla Regione per la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

(Al momento della votazione risultano presente i Consiglieri Astorre, Balloni, Benvenuti, Borri, Buffo, Cacciotti, Calzoletti, Cervellini, Ciardi, D'Addio, Davenia, De Sio, Fratta, Lamorte, Lollobrigida, Lucci, Magrelli, Maturani, Mazza, Meloni, Nardini, Pascucci, Passuello, Pica Villa, Saltamartini, Tamborra).

Procedutosi alla votazione elettronica il PRESIDENTE dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 26 voti favorevoli (Astorre, Balloni, Benvenuti, Borri, Buffo, Cacciotti, Calzoletti, Cervellini, Ciardi, D'Addio, Davenia, De Sio, Fratta, Lamorte, Lollobrigida, Lucci, Magrelli, Maturani, Mazza, Meloni, Nardini, Pascucci, Passuello, Pica Villa, Saltamartini, Tamborra).

lel  
zi  
rt.  
J.  
l  
e  
l

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DEL MONUMENTO NATURALE

**"PALUDE DI TORRE FLAVIA"**

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL MONUMENTO NATURALE "PALUDE DI TORRE FLAVIA"

## ART. 1

### Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale n. 29 del 10/10/97 e predisposto in attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni individuate dal Decreto costitutivo del Presidente della Giunta Regionale n. 613 del 24/3/1997, disciplina le attività, l'uso del territorio e la fruizione dell'ambiente naturale all'interno del perimetro del Monumento naturale "Palude di Torre Flavia", così come delimitato nella cartografia allegata e parte integrante del Regolamento, comprendente le particelle catastali n. 11, 12, 27(parte), 42, 43, 44, 45, 46, 47 foglio 61 del Comune di Cerveteri e n. 2, 7 (parte), 8 (parte), 9, 57, 707 (parte), 708 (parte), 709 (parte) foglio 68 del Comune di Ladispoli.

## ART. 2

### Gestione del monumento naturale.

La gestione del Monumento naturale è affidata alla Provincia di Roma secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 376 del 24 settembre 1998 che vi provvede tramite gestione diretta o mediante Convenzioni con Enti pubblici e/o Associazioni.

La gestione deve assicurare:

- a) il necessario apporto idrico individuando, con specifiche indagini e mantenendo adeguatamente, i canali di approvvigionamento idrico, provvedendo eventualmente, in caso di necessità, alla individuazione e predisposizione delle fonti di approvvigionamento artificiali.
- b) Il presidio del Monumento, ai fini del controllo preventivo, contro ogni azione lesiva dell'ambiente, della flora e della fauna.
- c) La pulizia, la manutenzione, il coordinamento delle visite didattiche d'approntamento - per fini didattici - di adeguati strumenti informativi.

## ART. 3

### Zonizzazione

L'area del Monumento naturale, come riportato nella cartografia allegata, risulta zonizzata e accatastata come segue:

1. zona 1, di particolare interesse floristico -vegetazionale: particelle 11 (parte), 12 (parte), 27 (parte) foglio 61 Cerveteri; particelle 2 (parte), 9 (parte), 709 (parte) foglio 68 Ladispoli;
2. zona 2, di particolare interesse faunistico: particelle 2 (parte), 9 (parte), 57, 708 (parte), foglio 68 Ladispoli:

3. zona 3, soggetta ad interventi di riqualificazione: 11 (parte), 12 (parte), 27 (par 42, 43, 44, 45, 46, 47, foglio 61 Cerveteri.

#### **ART.4**

##### **Tutela della flora**

All'interno del Monumento Naturale è vietato:

- a) la raccolta e/o l'asportazione di qualsiasi specie vegetale con particolare riguardo all'area interessata dal giuncheto e salicornieto residuali (zona 1). L'Ente gestore, con motivato specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato, a tal fine, è obbligato a richiedere l'autorizzazione ad eseguire studi e/o ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'Ente gestore;
- b) l'introduzione nell'ambiente naturale della palude di qualsiasi specie vegetale; l'Ente gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica.
- c) tagliare, decespugliare o danneggiare con qualsiasi mezzo le specie vegetali, fatti salvi gli eventuali interventi di taglio e decespugliamento, programmati dall'Ente gestore, funzionali alle attività di manutenzione finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente naturale. Sarà, inoltre, consentito il taglio della vegetazione per il mantenimento dell'attività di piscicoltura, così come regolamentata dall'art. 9 del presente Regolamento, limitatamente alle aree indicate come "zona 2" nell'allegata cartografia ed al periodo compreso tra il 1° agosto ed il 1° marzo.

#### **ART. 5**

##### **Tutela della fauna**

All'interno del Monumento naturale è vietato:

- a) la caccia, praticata con qualsiasi mezzo, l'introduzione e l'uso di armi, di tagliole, lacci e bocconi avvelenati;
- b) l'uccellazione, la raccolta e/o la distruzione di uova, nidi, siti di riproduzione e tane, la raccolta di reperti faunistici di qualsiasi tipo, con particolare riguardo alla "zona 2" in cartografia. L'Ente gestore, con motivato e specifico provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta di reperti faunistici e di cattura di esemplari, anche ai fini di inanellamento, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato, a tal fine, a richiedere l'autorizzazione all'Ente gestore ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico ed editoriale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'Ente gestore;

c) l'introduzione di qualsiasi specie animale, ad eccezione di quella funzionale alle attività di piscicoltura così come regolamentata all'art. 9 del presente Regolamento. L'Ente gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica.

## **ART. 6**

### **Tutela dell'ambiente ecologico**

All'interno del Monumento naturale è vietato:

1. la realizzazione di qualsiasi opera edilizia, anche se in legno. Sono fatti salvi dal divieto i manufatti ad uso esclusivo delle attività di conservazione ed educazione ambientale, purché realizzati in legno, nel rispetto delle norme vigenti, per una volumetria complessiva non superiore a 100 mc., approvati dall'ente gestore e dell'Ente territorialmente competente a fini urbanistici.
2. l'apertura di nuove strade o piste carrabili;
3. l'effettuazione di qualsiasi movimento terra, esclusi quelli eventualmente finalizzati alla riqualificazione ambientale e al ripristino delle aree umide, anche ai fini produttivi, purché riconosciuti tecnicamente validi con provvedimento dell'Ente gestore;
4. la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale. Queste ultime vengono realizzate esclusivamente in legno;
5. l'installazione di attendamenti e campeggi;
6. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere;
7. il pascolo e l'allevamento degli animali;
8. la messa a coltura di nuovi terreni;
9. l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura e la bruciatura della vegetazione naturale; eventuali interventi volti alla gestione dei bacini utilizzati per la piscicoltura, che possano prevedere un uso limitato e controllato del fuoco, vengono effettuati sotto il controllo della competente autorità forestale e dell'Ente gestore e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per le nidificazioni;
10. il transito di veicoli a motore, esclusi quelli necessari alla gestione del monumento naturale o alla conduzione delle attività di piscicoltura;
11. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere;
12. le attività di commercio, e le attività pubblicitarie, compresa la realizzazione di riprese foto-cinematografiche per scopi pubblicitari. Sono fatte salve le riprese foto-cinematografiche finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Monumento naturale predisposte dall'Ente gestore o dai Comuni nei quali il Monumento è compreso.

L'Ente Gestore sarà tenuto a regolamentare l'accesso ad alcuni settori dell'area naturale protetta per motivi legati alla tutela e conservazione di specie animali e vegetali.

## ART. 7

### Tutela dei reperti ambientali e culturali

E' vietata la raccolta e/o l'asportazione di materiali di interesse geologico, paleontologico e archeologico, e comunque qualsiasi forma di danneggiamento degli stessi. L'Ente gestore, con specifico e motivato provvedimento, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico dei quali venga riconosciuta la validità rispetto alle finalità di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con un progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale foto-cinematografico realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'Ente gestore.

## ART.8

### Norme di comportamento

Chiunque visiti il Monumento naturale è obbligato al rispetto della natura in tutti i suoi molteplici aspetti: vegetazionali, faunistici, geologici, geomorfologici. In particolare, oltre al rispetto dei divieti previsti nei precedenti articoli, è vietato:

- a) accendere fuochi e introdurre dall'esterno materiali combustibili o comburenti;
- b) produrre schiamazzi, suoni o rumori molesti;
- c) sostare per eventuali picnic e introdurre materiali e strutture per la refezione, anche di piccole dimensioni;
- d) allontanarsi dagli itinerari predisposti dall'Ente gestore;
- e) asportare e danneggiare le attrezzature al servizio del pubblico, la tabellazione, la recinzione e tutto quanto realizzato ai fini della gestione dell'area.

## ART. 9

### Attività consentite

All'interno dell'area del Monumento naturale indicata come "zona 2" nell'allegata cartografia sono consentite:

1. l'attività di piscicoltura, secondo tecniche tradizionali, in quanto funzionale al mantenimento della zona umida. Annualmente, entro il 30 di giugno, il conduttore delle attività di piscicoltura, regolarmente autorizzato dagli Enti preposti, dovrà presentare all'Ente gestore un programma con tempi e modalità di esercizio che comprenda anche gli interventi di manutenzione dei canali, quali il taglio, il dragaggio ecc. L'Ente gestore può richiedere modifiche o integrazioni ai fini dell'approvazione del programma. La mancata presentazione del programma comporta la revoca del diritto ad esercitare l'attività. Le iniziative di valorizzazione dell'area che l'ente gestore intendesse promuovere dovranno tener conto delle esigenze di funzionalità legate alle attività di piscicoltura;
2. le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone, le attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, l'eventuale

utilizzazione della zona umida ai fini della tutela idrogeologica e del risanamento igienico-sanitario, purché autorizzati dall'Ente gestore, e nell'ambito del presente regolamento;

3. le riprese foto-cinematografiche a scopo amatoriale;

4. le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattico o documentaristico, previa autorizzazione dell'Ente gestore e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'ente gestore a titolo gratuito. Detto materiale andrà a costituire l'archivio del Monumento Naturale, e l'Ente gestore ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.

## ART. 10

### Vigilanza

Le Guardie Provinciali dipendenti della Amministrazione Provinciale di Roma sono incaricate di far rispettare il presente Regolamento e le leggi di tutela ambientale.

Hanno altresì facoltà di controllo e di applicazione della normativa conseguente alle possibili violazioni tutti gli appartenenti ai corpi di vigilanza locale e territoriale, nonché gli agenti del Corpo Forestale dello Stato.

## ART. 11

### Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dal presente Regolamento, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.613 del 24/03/1997 e dalla Legge della Regione Lazio n.29/97, è soggetta ad una sanzione pecuniaria nella prevista dall'art. 38 della L.R. 29/97 e dal presente articolo. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'art.8, comma 1, della legge n.689 del 24/11/1981

L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della l. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente gestore dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Le sanzioni amministrative applicabili all'interno del territorio del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" sono quelle di seguito riportate:

	<b>VIOLAZIONE (in sintesi)</b>	<b>SANZIONE</b>
Art. 4 - lett. a)	Raccolta, asportazione specie vegetali.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 4 - lett. b)	Introduzione specie vegetali.....	Da £. 200.000 a £. 1.200.000
Art. 4 - lett. c)	Tagliare, decespugliare, danneggiare le specie vegetali.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 5 - lett. a)	Caccia, uso di armi, tagliole, lacci e bocconi avvelenati.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 5 - lett. b)	Uccellazione, raccolta, distruzione uova,	Da £. 800.000 a £. 5.000.000

	nidi, tane.....	
Art. 5 - lett. c)	Introduzione specie animali	Da £. 200.000 a £. 1.200.000
Art. 6 - punto 1)	Opere edilizie.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 6 - punto 2)	Strade, piste carrabili.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 6 - punto 3)	Movimenti terra.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 6 - punto 4)	Recinzioni.....	Da £. 500.000 a £. 3.000.000
Art. 6 - punto 5)	Attendamenti, campeggi.....	Da £. 150.000 a £. 1.000.000
Art. 6 - punto 6)	Abbandono rifiuti.....	Da £. 100.000 a £. 600.000
Art. 6 - punto 7)	Pascolo, allevamento.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 6 - punto 8)	Messa a coltura nuovi terreni.....	Da £. 200.000 a £. 1.200.000
Art. 6 - punto 9)	Pesticidi, sussidi chimici, bruciatura vegetazione.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 6 - punto 10)	Transito veicoli a motore.....	Da £. 200.000 a £. 1.200.000
Art. 6 - punto 11)	Cartelli, manufatti pubblicitari.....	Da £. 200.000 a £. 1.200.000
Art. 6 - punto 12)	Attività di commercio e attività pubblicitarie.....	Da £. 200.000 a £. 1.200.000
Art. 7	Raccolta, asportazione, danneggiamento materiale geologico, paleontologico, archeologico.....	Da £. 800.000 a £. 5.000.000
Art. 8 - lett. a)	Fuochi.....	Da £. 100.000 a £. 600.000
Art. 8 - lett. b)	Schiamazzi, rumori molesti.....	Da £. 50.000 a £. 300.000
Art. 8 - lett. c)	Picnic.....	Da £. 100.000 a £. 600.000
Art. 8 - lett. d)	Itinerari.....	Da £. 50.000 a £. 300.000
Art. 8 - lett. e)	Attrezzature, tabelle, recinzione.....	Da £. 500.000 a £. 3.000.000




# Provincia di Roma

Dipartimento Ambiente  
Servizio Pianificazione Ambientale,  
Sviluppo Parchi, Riserve Naturali

## Monumento Naturale Palude di Torre Flavia

(D.P.G.R. 613/97)



Zona 1



Zona 2




Zona 3

Scala 1:10.000  
C.T.R. 373010

Realizzazione cartografica a cura dell'Ufficio Sita

11





COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Art. 34 comma 2 legge 549/95 - Roma

Anno XXVIII - Numero 23

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 agosto 1997

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZ. PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA - TEL. 51681

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli recanti, uno la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II: Atti di interesse regionale (Atti della Comunità Economica Europea, dello Stato, ecc.); l'altro la Parte III (Avvisi e concorsi)

PREZZI E PUNTI DI VENDITA: Un fascicolo di parte I e II L. 2.000; un fascicolo di parte III L. 2.000; supplemento L. 2.000. I fascicoli sono in vendita presso le seguenti librerie: ROMA - Libreria delle Sette Chiese, via delle Sette Chiese, 158, tel. 5134705; Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, tel. 85081; Agenzia I.P.Z.S., via Cavour n. 102, tel. 4814910; Libreria Il Tritone, via del Tritone, 51/A, tel. 6794062; - LATINA - Linea Ufficio S.a.s., via Umberto I n. 58/60, tel. 0773/692826; RIETI - Libreria Moderna di Spadoni Virgilio, via Garibaldi n. 272, tel. 0746/204370; - VITERBO - AF S.a.s. di Massi Rossana e C., Palazzo Uffici Finanziari, località Pietrara, tel. 0761/305956; TIVOLI (RM) - Cartolibreria Mannelli, viale Mannelli, 10, tel. 0774/317004

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Il costo dell'abbonamento annuale per le Parti I e II è di L. 180.000; per la Parte III, di L. 70.000. L'importo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo del c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale e deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per gli abbonamenti richiesti in data posteriore non si può garantire l'invio dei fascicoli arretrati se non disponibili. I fascicoli disguidati saranno inviati solo se richiesti all'ufficio Bollettino Ufficiale entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione

INSERZIONI: Il testo dattiloscritto degli atti da pubblicare, redatto in duplice copia di cui una su carta legale, salvo le eccezioni di legge, e l'altra su carta uso bollo, deve pervenire all'ufficio Bollettino Ufficiale almeno 15 giorni prima della data di pubblicazione del fascicolo per il quale si chiede l'inserzione, unitamente all'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale dell'importo della inserzione calcolato in ragione di L. 2.000 + IVA (19%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto

## SOMMARIO

### PARTE I

#### LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1997, n. 27.

Istituzione dell'Agenda Regionale Promozione Eno-gastronomica Tipica (ARPET-Lazio) ..... Pag. 4

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 1996, n. 10844.

Attuazione DOCUP Obiettivo 5b 1994/99. Annualità di programma 1995-96 ..... Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 1997, n. 2556.

Riserva idrica a favore del comune di Licenza (Roma) ai sensi dell'art. 51 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 1997, n. 3826.

Articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Rieti ..... Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 1997, n. 3827.

Articolo 40 della legge regionale n. 17 del 1995. Nomina componenti della commissione di esame per il rilascio dell'attestato dell'abilitazione all'esercizio venatorio nella provincia di Roma ..... Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 1997, n. 4062.

Deliberazione di recepimento del protocollo d'intesa, tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei dirigenti in materia di finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato del personale con la qualifica dirigenziale, in applicazione del C.C.N.L. 94/97 e biennio economico 96/97 del comparto Regioni - autonomie locali . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 1997, n. 613.

Istituzione monumento naturale «Palude di Torre Flavia» nei comuni di Cerveteri e Ladispoli (art. 5 legge regionale n. 46/77) ..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1997, n. 1429.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997. Istituzione capitoli di entrata e di spesa con relativi stanziamenti in termini di competenza e cassa. .... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1997, n. 1430.

Legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51, art. 33. Conferenza coordinamento regionale. Integrazione componente. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1997, n. 1431.

Legge regionale 31 ottobre 1994 n. 51. ADISU Tor Vergata. Nomina consiglio di amministrazione. Sostituzione componente ..... Pag. 24

*Retribuzione di posizione e graduazione delle funzioni*

Il «Fondo per la retribuzione di posizione» finanziato con le modalità su indicate è nell'ammontare di L. 16.203.000.000 (al netto del fondo destinato alla retribuzione di risultato), è utilizzato per assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità in applicazione degli artt. 39/40/41 del C.C.N.L. 10 aprile 1996.

I contenuti economici del presente accordo, fino all'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio saranno limitati allo stanziamento previsto dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

*Per la parte pubblica:*

assessore risorse e sistemi: F.to dott. Riccardo Della Rocca;  
 dirigente settore stato giuridico: avv. Franca Gizzi;  
 dirigente settore tratt. economico: F.to dott. Francesco Montino;  
 dirigente settore AA.GG.: dott. Vincenzo Sagnotti;  
 dirigente settore 10 bilancio: F.to dott. Guido Magrini;  
 dirigente ufficio org. e metodi: F.to sig. A. Cianfarani;  
 dirigente ufficio III sett. 23: F.to dott. S. Fontana;  
 dirigente settore 5 cons. reg.le: F.to dott. V. Anfreozzi.

*Per le Organizzazioni sindacali:*

*Confederali*  
 CGIL/FP;  
 CISL/FILSEL: F.to Cao;  
 UIL/ENTI LOCALI;  
 Federazione CISAL/CONFESAL;  
 DIRER-CONFEDIR: F.to Rapisarda;  
 CIDA: F.to Chiarenza;  
 UGL;  
 UNION QUADRI;  
 USPPI.

*Aziendali:*

RSU: F.to Fiorito;  
 CIDA-SIDER: Chiarenza.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 1997, n. 613.**

**Istituzione monumento naturale «Palude di Torre Flavia» nei comuni di Cerveteri e Ladispoli (art. 5 legge regionale n. 46/77).**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell'assessore utilizzo, tutela e valorizzazione risorse ambientali;

Visto l'art. 5, 2° comma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 che detta le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di ambiti di rilevante interesse paesistico o naturalistico, sottoponendoli a vincoli specifici diretti alla conservazione delle loro caratteristiche naturali;

Considerato che nel territorio dei comuni di Cerveteri e Ladispoli insiste una zona umida litoranea di notevole importanza naturalistica e paesistica, denominata «Palude di Torre Flavia»;

Considerato altresì che le «Palude di Torre Flavia» rappresentano degli ultimi esempi di palude litoranea salmastra e che tali ambienti sono ormai rari e localizzati in tutto il territorio nazionale, tanto che la zona umida in questione è stata inserita tra le aree da tutelare nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui alla DGR 8098/92, nel piano faunistico provinciale della provincia di Roma come oasi di protezione della fauna del. cons. prov. n. 1176/95), ne è stato proposto l'in-

serimento nella rete «Natura 2000», come zona di protezione speciale (ZPS), ai sensi della direttiva CEE n.79/409 e come sito, di importanza comunitaria (SIC) per la sua importanza come luogo di sosta per l'avifauna migratoria, ai sensi della direttiva CEE 92/43 ed è inclusa nell'elenco delle aree protette, redatto dal ministero dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1996;

Considerato, altresì, che la zona umida della «Palude di Torre Flavia» deve ritenersi protetta, ai sensi dell'art. 3, punto «b» della legge regionale 5 aprile 1988, n. 18, in quanto sito di riproduzione di specie della fauna minore minacciate di estinzione e che la stessa zona ricopre un importante ruolo come sito di rifugio e nidificazione per numerose specie avifaunistiche, tra cui specie rare e protette, soprattutto nel corso delle migrazioni;

Ritenuto che l'area di cui trattasi, minacciata da continue trasformazioni dell'habitat umido dovute ad interimenti, bonifiche, incendi e realizzazione di manufatti di vario tipo, rischi entro breve la completa perdita delle sue caratteristiche naturali e necessiti di un provvedimento che sancisca la sua definitiva tutela, come arena protetta regionale;

Considerato che la giunta provinciale di Roma, che da tempo cura in collaborazione con il WWF-ITALIA gli interventi di conservazione e ripristino ambientale della zona umida, con propria deliberazione n. 659/51 del 7 agosto 1996, esecutiva ai sensi di legge, ha proposto alla Regione Lazio l'istituzione di un monumento naturale, ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ai fini della definitiva tutela del biotopo;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche e della sua limitata estensione complessiva, proporre l'istituzione di un monumento naturale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e di affidarne la gestione alla provincia di Roma, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Decreta:

è istituito il monumento naturale della «Palude di Torre Flavia», sito all'interno dei comuni di Cerveteri e Ladispoli facente parte del sistema regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ed individuato dalla cartografia allegata al presente decreto come sua parte integrante (allegato A);

l'area del monumento naturale della «Palude di Torre Flavia» è affidata in gestione alla provincia di Roma, ai sensi dell'art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è sottoposta alle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

all'interno del monumento naturale delle «Palude di Torre Flavia» sono inoltre vietati:

la caccia, praticata con qualsiasi mezzo e la distruzione di uova, nidi e siti di riproduzione;

l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, con esclusione di manufatti ad uso esclusivo delle attività di conservazione ed educazione ambientale, purché realizzate in

legno, nel rispetto delle norme vigenti, per una volumetria complessiva non superiore a 100 mc, approvati dall'ente gestore;

la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali e la messa a coltura di nuovi terreni;

l'uso di pesticidi o sussidi chimici in agricoltura;

l'apertura di nuove strade o piste carrabili ed il transito di veicoli a motore, esclusi quelli necessari alla gestione del monumento naturale o alla conduzione delle attività di piscicoltura che dovranno essere autorizzati dall'ente gestore;

l'effettuazione di qualsiasi movimento-terra, esclusi quelli eventualmente finalizzati alla riqualificazione ambientale e al ripristino delle aree umide, anche a fini produttivi, purché, approvati dall'ente gestore;

la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale, che dovranno essere realizzate in legno;

la bruciatura della vegetazione naturale; eventuali interventi volti alla gestione dei bacini, che possano prevedere un uso controllato del fuoco, dovranno essere effettuati sotto il controllo della competente autorità forestale e dell'ente gestore e nei periodi dell'anno in cui non si presentino rischi per le nidificazioni;

sono consentiti: lo svolgimento delle attività di piscicoltura, secondo tecniche tradizionali, le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone, le attività di educazione ambientale e ricerca scientifica, l'eventuale utilizzazione della zona umida ai fini della tutela idrogeologica e del risa-

namento igienico-sanitario, purché autorizzati dall'ente gestore nell'ambito di un regolamento redatto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

per le violazioni ai precedenti divieti si applica quanto previsto dall'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

#### Incarica

la provincia di Roma, ente gestore del monumento naturale di cui trattasi, ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di redigere un apposito regolamento per la gestione dell'area protetta, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

il coordinamento provinciale di Roma del corpo forestale dello Stato, la provincia di Roma e i comuni di Cerveteri e Ladispoli dell'osservanza del presente decreto;


le competenti strutture regionali di provvedere all'espletamento di tutti gli atti necessari al perfezionamento del presente decreto, ivi compresa la notifica ai proprietari dei fondi e la trascrizione del vincolo di cui trattasi nei registri immobiliari;

L'ARSIAL, ente proprietario dei suoli interessati dal presente decreto, di provvedere all'espletamento delle procedure necessarie a favorire le finalità di conservazione e ripristino ambientale della zona umida, contenute nel presente decreto.

Il presente decreto non è soggetto a controllo.

Roma, lì 24 marzo 1997

*Il Presidente*  
BADALONI








# REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli



## COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L'AMBIENTE – SEZIONE CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE

(Art. 13 L.R. 74/91)

### VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 APRILE 2008

L'anno duemilaotto, il giorno quindici del mese di Aprile, alle ore 10,10 circa presso la Regione Lazio, Sala riunioni II Piano (fronte Stanza 220) Viale del Tintoretto, 432 Roma, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente – Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Proposta di Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Comune di Cerveteri e di Ladispoli - Provincia di Roma.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti:

Arch. Giovanna Bargagna; Arch. Muna Al Tai; Prof. Giancarlo Avena; Arch. Antonio Bianchini; Dott.ssa Elisa Burchi; Arch. Gabriella De Angelis; Geol. Gian Lorenzo Manelli; Dott. Agr. Enrico Martinoli; Dott. Luca Montaccini; Ing. Remo Pelillo; Ing. Giacomo Saragosa; Dott.ssa Annalisa Zarattini.

Sono assenti i componenti:

Ing. Igino Bergamini; Arch. Stefano Ciaranfi; Dott. Giorgio Onofri; Dott. Marco Pani; Dott.ssa Rita Raffi; Prof. Arch. Rodolfo Violo.

Sono, altresì, presenti per la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli la Dott.ssa Nunzia Rossi e l'Arch. Maria Cristina Vecchi. Interviene per la Provincia di Roma il Dott. Corrado Battisti.

Funge da Segretario la Dott.ssa Tiziana Celozzi.

Presiede la riunione il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli Arch. Giovanna Bargagna, delegata dall'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli. Il Presidente (su delega), constatata e fatta constatare la regolarità della convocazione e la presenza del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente (su delega) dà atto che è stata trasmessa a tutti i componenti la Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale del CTSA la proposta di Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" e mette a disposizione, in visione, una copia del volume "La Palude di Torre Flavia" a cura di Corrado Battisti e dell'Amministrazione Provinciale di Roma.

Dopo brevi note introduttive sulla istituzione del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" l'Arch. Giovanna Bargagna invita il Dott. C. Battisti ad illustrare le caratteristiche salienti dell'area naturale protetta.

Dott. C. Battisti: il Monumento Naturale in questione, di estensione assai ridotta, costituisce un mosaico ambientale molto interessante sotto il profilo sia vegetazionale che faunistico; nell'area si registra, infatti, la presenza di macro tipologie vegetazionali quali il fragmiteto, il giuncheto, il salicornieto e i prati allagati

nonché di esemplari di fauna importanti tant'è che l'area è stata individuata quale Zona di Protezione Speciale (SIC IT 6030020) secondo la Direttiva Uccelli.

Il territorio del Monumento Naturale costituisce un mosaico in progressiva alterazione; gran parte delle minacce sono da imputare ad un effetto margine diffuso legato all'urbanizzazione, all'agricoltura e all'abbassamento delle acque; quanto al ciclo dell'acqua nella Palude, lo stesso risulta attualmente totalmente artificializzato e compete alla Provincia di Roma regimentarlo tenendo conto, da un lato, delle esigenze di conservazione del Monumento Naturale e dall'altro, del mantenimento dell'attività di piscicoltura praticata nell'area. Da alcuni anni si stanno conducendo studi sulla biodiversità presenti nell'area e, in particolare, sulla reazione delle componenti della biodiversità alle problematiche e minacce provenienti dall'ambiente esterno. Al riguardo, segnala che è stato riscontrato che disturbi artificiali, quali le attività pascolive, producono risvolti interessanti sull'avifauna in quanto favoriscono la creazione di zone trofiche per gli uccelli migratori. Nel corso dell'esposizione il Dott. C. Battisti illustra la cartografia relativa al territorio del Monumento Naturale.

In merito alla proposta di Regolamento in esame, il Dott. C. Battisti ricorda l'importanza per l'area naturale protetta di disporre di un atto regolamentare anche per agevolare le attività di ispezione da parte del Corpo di controllo provinciale impegnato a contrastare le trasformazioni del territorio legate alle attività di edilizia abusiva e di pascolo abusivo con sovrapascolamento.

Arch. G. Bargagna: ricorda che, ai sensi della L.R. 29/97, fino all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale, sull'area sono vigenti le norme di salvaguardia.

Dott. E. Burchi: con riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 5 del Regolamento in esame chiede precisazioni sulla finalità e destinazione delle opere di urbanizzazione primaria, in generale e delle opere di realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo.

Dott. C. Battisti: precisa che le opere di urbanizzazione primaria sono necessarie alla realizzazione e operatività del "centro visita" presente nell'area naturale protetta; quanto alle reti di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, ricorda che all'interno dell'area c'è un sistema di canali di origine artificiale (i canali sono stati scavati negli anni '30 dalla famiglia che svolge attività di piscicoltura) che è funzionale all'esercizio dell'attività di piscicoltura praticata nell'area.

Il Comitato, al fine di chiarire il contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 5, propone di aggiungere dopo "la realizzazione di opere di urbanizzazione" l'espressione "primarie necessarie e promosse dall'ente di Gestione per il Centro visita" e di chiarire che le reti di distribuzione dell'acqua ad uso "irriguo" si riferiscono esclusivamente alle attività di piscicoltura biologica consentite nell'area.

Arch. M. Al Tai: chiede precisazioni sull'estensione dell'area naturale protetta in esame.

Dott.ssa N. Rossi: chiarisce che l'estensione del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" è di 43 ettari.

Dott. Agr. E. Martinoli: con riferimento all'art. 5, p.to 15, propone, al fine di non generare equivoci nella interpretazione, poichè l'allevamento dei pesci rientra nel sistema agricolo, zootecnico e forestale, di sostituire l'espressione "il pascolo e l'allevamento degli animali" con "il pascolo e l'allevamento zootecnico degli animali domestici". Il Comitato condivide.



Circa la tutela della flora, di cui all'art. 6 del Regolamento, ricorda la presenza sul territorio del Monumento Naturale di un importante sistema di dune ove crescono specie vegetali da conservare.

Dott. C. Battisti: precisa che le specie vegetali tipiche delle dune sono inserite nell'area 1 di interesse floristico-vegetazionale (giuncheto e salicornieto residuali) e che l'area 1 individua l'intero sistema dunale (avanduna, duna e retroduna).

Il Comitato discute l'argomento e conviene di inserire nell'art. 9, prima del punto 2, un comma dedicato alla previsione di interventi specifici di tutela dell'ecosistema dunale a vegetazione psammofila e alofila.

Prof. G. Avena: in merito all'art. 6, punto c) propone di eliminare la frase "funzionali alle attività di manutenzione finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente naturale"; in merito all'art. 5, ultimo comma, propone di inserire alla penultima riga, dopo la parola "naturali" l'espressione "della serie locale"; inoltre, in relazione all'art. 3, terza riga, propone di eliminare dopo la parola "protette" i termini "delle Aree"; con riferimento all'art. 5, punto 1, seconda riga, propone di inserire il termine "alloctone" dopo la parola "animali"; al punto 5 dello stesso articolo, propone di inserire l'espressione "non autorizzate dall'Ente di gestione" dopo la parola "serre"; all'art. 9, punto 1, prima riga, propone di eliminare la frase "in quanto funzionale al mantenimento della zona umida".

Infine, invita gli Uffici regionali ad modificare la stesura dell'articolo 8 del presente Regolamento, al fine di prevedere apposite norme da dedicare alla tutela del suolo; la titolazione dell'articolo 8 diverrà, di conseguenza, "Tutela delle acque e del suolo".


Il Comitato si sofferma sulle modalità di esercizio del diritto esclusivo di pesca e sui presupposti giuridici.

Dott.ssa A. Zarattini: con riferimento all'art. 4, ultimo comma precisa che la frase "Le zone di interesse archeologico, per il loro interesse paesaggistico" andrebbe riformulata, per chiarezza, in "Le zone di interesse archeologico e l'area"; a tal fine, precisa che sull'area in questione insistono due diversi tipi di vincoli in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), l'uno archeologico e l'altro paesaggistico e ricorda che le norme sui vincoli si riferiscono alla tutela del sistema dunale e delle zone umide.

Arch. M. Al Tai: in relazione alla descrizione della fauna presente nel Monumento Naturale in esame, raccomanda l'Ente di Gestione di tenere sotto controllo la presenza delle nutrie, notoriamente disastrose per l'ecosistema.

Ing. R. Pelillo: analizza l'inquadramento territoriale dell'area naturale protetta in questione all'interno di un più ampio sistema formato dal reticolo idrografico che lo delimita, dalla connessione idraulica e dalla "Secca di Torre Flavia" proponendo di mettere a sistema detti elementi con il Monumento Naturale stesso; in tale ottica, il provvedimento regionale di approvazione del Regolamento Naturale, dovrebbe riferirsi, non solo al territorio del Monumento stesso, bensì all'unità di paesaggio comprendente l'entroterra (da definire), il territorio del Monumento stesso e l'area marina prospiciente fino alle Secche di Torre Flavia.

Ciò ritiene sia coerente con le attività di ricerca scientifica e didattica previste dall'art. 10 del Regolamento stesso e finalizzate, in modo particolare, a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali e delle relazioni ecologiche che insistono sull'area.



*Handwritten signature and initials.*

Qualora il Comitato ritenesse di condividere l'individuazione dell'unità di paesaggio sul comprensorio in esame, propone di aggiungere all'art. 10 il comma 2 seguente "La Provincia di Roma integra le attività di ricerca di cui al comma precedente estendendole all'entroterra e alle Secche di Torre Flavia".

Inoltre, in relazione alle caratteristiche del Monumento Naturale (l'elemento critico dell'area naturale protetta è rappresentato dall'acqua dolce) e all'esigenza di creazione di una rete esterna che dreni le acque e costituisca la fonte di approvvigionamento del Monumento stesso, propone la riscrittura del terzo comma dell'art. 8, nel modo che segue. "Entro \_\_\_\_\_ mesi dall'approvazione del Regolamento, l'Ente di gestione individua le fonti di approvvigionamento funzionali al mantenimento dell'habitat esistente, anche esterne al perimetro del Monumento Naturale e comunque nell'ambito del sistema di canali di drenaggio ricompresi nel territorio retrostante". Inoltre, l'ing. R. Pelillo propone di aggiungere all'art. 8, il comma 4 seguente "La Regione Lazio entro lo stesso termine definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa dei fossi \_\_\_\_\_ al fine di garantire le suddette fonti di approvvigionamento, anche con integrazioni al Piano regionale di Tutela delle Acque." Infine, invita la Regione a prevedere un ulteriore comma con la previsione di poteri sostitutivi in caso di inadempienza dell'Ente di gestione in relazione ai compiti sopra descritti.

Dott. C. Battisti: in merito alle considerazioni dell'Ing. R. Pelillo, considera che attualmente al forte stress idrico cui è sottoposto il Monumento naturale, l'Ente di gestione sopperisce attraverso acquisto di acqua dal vicino Consorzio di bonifica; quanto all'idea di sostenere per il comprensorio in esame l'unità di paesaggio, considera che gli studi condotti hanno portato alla conclusione che i processi naturali di erosione e di ciclo dell'acqua nonché i disturbi di origine antropica sono riferibili ad una scala esterna, più ampia rispetto al perimetro dell'area naturale protetta e che, in sede di stesura del Regolamento non si sono trovate le modalità per tenerne conto; quindi ritiene di poter condividere il suggerimento di introdurre, nell'atto di approvazione del Regolamento in esame, anche l'analisi ecologica del territorio più ampio rispetto al perimetro del Monumento Naturale.


Geol. G. L. Manelli: dopo un'ampia disamina delle caratteristiche del monumento naturale, si sofferma sull'aspetto di criticità dell'area stessa e, con riferimento all'art. 8, 2° comma, prima riga, propone di eliminare l'espressione "con specifiche indagini" al fine di non generare confusione rispetto ai compiti dell'Ente di gestione.

Inoltre, suggerisce di modificare opportunamente il testo dell'articolo 8 in esame prevedendo, in via prioritaria, fra i compiti dell'Ente di Gestione quello di: assicurare il trasferimento dell'acqua necessaria alla conservazione del Monumento naturale, tramite approvvigionamento o da canali o da pozzi; garantire che tutte le altre attività legate all'area in questione o che insistono nell'area vengano autorizzate dall'Ente di Gestione che, quindi, si dovrà fare carico di calcolare il bilancio idrico dell'area naturale protetta; prevedere un'area di attenzione che dal perimetro si estenda verso l'entroterra, ove il regime delle acque, specie di captazione di acque sotterranee, dovrà essere regolamentato dalla Provincia.

Dott. L. Montaccini: ricorda la possibilità di introdurre le modifiche normative in discussione tramite osservazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale recentemente adottato e depositato presso tutti i Comuni del Lazio e le Province in pubblica visione.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma Tel. 06/51688

Vrb15Aprile08



Arch. G. Bargagna: considera che il volume messo a disposizione (citato in premessa) costituisce uno studio recente ed approfondito sull'area da cui è possibile trarre le indicazioni utili per l'analisi del mantenimento del livello idrico adeguato alla conservazione del Monumento naturale.


Arch. A. Bianchini: in relazione al tema dell'approvvigionamento idrico da garantire al Monumento Naturale, da quanto emerso nel corso della riunione ritiene di dover distinguere l'approvvigionamento superficiale da quello da falda; per l'approvvigionamento superficiale, sull'ipotesi di riattivare il canale dell'entroterra, l'Autorità dei Bacini Regionali non può che essere favorevole, poiché ciò può determinare la detrazione di una quota parte del livello di piena sul tratto focale e, quindi, diminuire le aree soggette ad esondazione dello stesso corso d'acqua; questo significherebbe prevedere anche vasche d'accumulo (anche semplici depressioni del terreno) all'interno dell'area naturale protetta, per poter rendere disponibile in futuro l'acqua stoccata.

Quindi, considera positivamente lo sfruttamento dell'acqua di superficie quale azione mitigatrice degli eventi di piena; diversa invece è la condizione delle acque di falda, già soggette ad altissimo sfruttamento per motivi ~~antropici~~ <sup>agricoli e industriali</sup>. La problematica della disponibilità dell'acqua dovrebbe rientrare in uno studio più ampio che non può essere di competenza solo dell'Ente di Gestione, al fine di poter esaminare e valutare attentamente e la dinamica delle falde, sia a livello qualitativo che quantitativo. A questo proposito, al momento ritiene utile, in forza della Delibera di Giunta n. 222 del 25/02/2005 attivare stazioni di monitoraggio, da concordarsi con la struttura regionale preposta (per i pozzi ancora attivi o non occlusi), al fine di tener sotto controllo la dinamica quali-quantitativa della falda sotterranea.

Dott.ssa N. Rossi: ricorda che in base al D.Lgs. 152/06 nelle aree naturali protette è vietata l'apertura di nuovi pozzi.

Ing. R. Pelillo: condivide l'intervento dell'Arch. Bianchini e considera che il Comitato sta cercando di analizzare non solo le dinamiche dell'acqua che avvengono entro il perimetro del Monumento Naturale ma anche quelle che si sviluppano nel territorio circostante; se attualmente la condizione del comprensorio è di sovrasfruttamento molto probabilmente, occorre cercare di comprendere se esiste un modo diverso di approvvigionare l'acqua per soddisfare le attuali utilizzazioni.

Arch. A. Bianchini: prosegue il suo intervento ricordando che nella Regione Lazio sono state individuate cinque aree soggette a particolare criticità idrogeologica. Tali aree sono oggetto di approfonditi studi, effettuati a cura dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dell'Autorità dei Bacini Regionali, finalizzati alla redazione di specifico atto di pianificazione nel quale regolamentare l'uso della risorsa idrica. Al momento è in fase conclusiva un atto di pianificazione sull'ambito territoriale dell'edificio vulcanico laziale (Lago di Albano e di Nemi), parimenti, medesima procedura può applicarsi agli acquiferi costieri che denunciano una forte criticità causata dal sovrasfruttamento di falda con conseguente salinizzazione delle falde stesse. Tali pianificazioni si configurano come variante al Piano Regionale di Tutela delle Acque. Propone, per quanto detto sopra, di inserire, all'art. 8 del Regolamento in esame, il comma che segue: "Per quanto disposto dalla DGR n. 222 del 25/02/2005 è fatto obbligo, a carico del concessionario, del monitoraggio delle acque e della



Handwritten signatures and initials, including 'EN' and 'Pek'.

trasmissione dei dati all'Area Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta definite dall'Area stessa."


Inoltre, raccomanda, nel caso in cui si rendesse necessario effettuare interventi di messa in sicurezza dei canali, l'adozione di criteri di ingegneria naturalistica.

Concluso l'esame dell'argomento posto al punto dell'OdG, condivise le valutazioni emerse nel corso della discussione, **il CTSA Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale, esprime parere favorevole sulla proposta di Regolamento del Monumento Naturale "Palude di Torre Flavia" - Comune di Cerveteri e di Ladispoli - Provincia di Roma.** Il Comitato invita gli Uffici regionali a tener conto delle modifiche ed indicazioni che sono emerse nel corso della riunione.

Alle ore 12,00 circa, conclusa la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente (su delega) toglie la seduta. Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario

Dott.ssa Tiziana Celozzi




Il Presidente (su delega)

Arch. Giovanna Bargagna



I Componenti

Arch. Muna Al Tai \_\_\_\_\_


Prof. Giancarlo Avena  \_\_\_\_\_

Arch. Antonio Bianchini  \_\_\_\_\_

Dott.ssa Elisa Burchi \_\_\_\_\_

Arch. Gabriella De Angelis \_\_\_\_\_

Geol. Gian Lorenzo Manelli  \_\_\_\_\_

Dott. Agr. Enrico Martinoli  \_\_\_\_\_

Dott. Luca Montaccini \_\_\_\_\_

Ing. Giacomo Saragosa \_\_\_\_\_

Ing. Remo Pelillo  \_\_\_\_\_

Dott.ssa Annalisa Zarattini \_\_\_\_\_

